

Prot. n. F08/RNS
Bologna, 22 gennaio 2021

Oggetto: Decreto Milleproroghe: proroga disposizioni art. 106 Decreto Cura Italia.

Come noto¹, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il legislatore, con l'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) rubricato "*Norme in materia di svolgimento delle Assemblee di società*", è intervenuto introducendo alcune deroghe alle norme del codice civile in materia di approvazione del bilancio d'esercizio ed in relazione alle modalità di tenuta delle assemblee delle società di capitali.

In particolare, con tale disposizione il legislatore ha introdotto la possibilità:

- di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1);
- di prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in maniera elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
- di svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
- di votare mediante consultazione scritta oppure esprimere il proprio consenso per iscritto, per le sole società a responsabilità limitata (comma 2);
- di prevedere per banche popolari e banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga all'art. 150-bis comma 2-bis del TUB, e all'art. 2539, primo comma c.c., e ad eventuali disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135- undecies del TUF. L'avviso di convocazione potrà altresì prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato (comma 6).

Inoltre, con il comma 7 dell'art. 106 il legislatore ha limitato la validità delle novità sopra indicate alle assemblee convocate fino al 31 luglio 2020, ovvero a una data successiva al 31 luglio, al persistere dello stato di emergenza nazionale.

Recentemente, con l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 183/2020 c.d. "Decreto Milleproroghe" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 323 il 31 dicembre 2020, sono state prorogate le deroghe, introdotte con l'art. 106, **al 31 marzo 2021.**

Appare opportuno riepilogare brevemente i vari interventi normativi succedutisi da luglio.

¹ Vedi nostra circolare n. RNS F53 del 15 maggio 2020.

Il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 ha previsto il prolungamento dello stato di emergenza dal 31 luglio al **15 ottobre 2020** e la conseguente proroga a tale data dei “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1” del medesimo decreto.

Tra le norme prorogate e indicate nel sopraccitato allegato 1 non era stato riportato dal legislatore l'art. 106 del Decreto “Cura Italia” convertito dalla legge n. 27/2020, ma invece era stato indicato l'art. 73 del D.L. n. 18/2020, il cui comma 4 stabilisce che associazioni, fondazioni “nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi”, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.

Ad agosto, il legislatore è intervenuto sul tema, per colmare la lacuna, con l’art. 71 del D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, con il quale ha previsto che: “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del D.L. n. 18/2020.

Successivamente, con l'art. 1 del D.L. n. 125/2020, in vigore dall'8 ottobre 2020 e convertito nella Legge n. 159/2020, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza al **31 gennaio 2020**.

Inoltre, è stato disposto che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del D.L. n. 83/2020 sono prorogati al **31 dicembre 2020** (comma 3 lett. a) inserendo anche l’art. 106 del D.L. n. 18/2020 tra le disposizioni presenti nel suddetto allegato 1 (comma 3 lett. b) n. 3).

A fine dicembre, l’art. 3, comma 6 del Decreto Milleproroghe ha sostituito al comma 7 dell’art. 106 del Decreto Cura Italia le parole “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19” con le seguenti: “**entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021**”. Pertanto, le disposizioni sopra riepilogate si applicheranno fino al 31 marzo 2021².

Appare infine evidente che gli effetti delle proroghe interessano i bilanci infrannuali. A titolo esemplificativo si pensi al bilancio chiuso al 31 luglio 2020 i cui termini per convocare l’assemblea in prima convocazione scadranno a fine gennaio 2021.

Cordiali saluti.

² Si segnala che Assonime nelle sue news mette in evidenza che, in sede di conversione del decreto Milleproroghe, “sarebbe opportuno eliminare l'ultima parte della frase “e comunque non oltre il 31 marzo 2021” così che la proroga cessi entro la data di cessazione dello stato di emergenza, senza stabilire ex-ante dei termini, che potrebbero rivelarsi superati nei fatti, come si è già verificato con il prolungamento dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, intervenuto con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021”